



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 giugno 2013**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0242 (COD)**

---

---

**10850/13  
ADD 1**

**CODEC 1428  
EURODAC 9  
ENFOPOL 184  
OC 405**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) **(prima lettura)**

- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
- = Dichiarazione

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 19.6.2013**

---

**Dichiarazione del Consiglio**

Il Consiglio rileva che nella misura in cui le modifiche al regolamento Eurodac (rifusione) riguardano le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui agli articoli 5, 6, 19, 20, 21, 22, 33, 36, 39, paragrafo 3, 40, paragrafo 7 e 43 del regolamento, dette

modifiche, fondate sulle basi giuridiche della cooperazione di polizia (articoli 87, paragrafo 2, lettera a) e 88, paragrafo 2, lettera a) del TFUE), non costituiscono uno sviluppo che si basa sulle disposizioni di Eurodac ai sensi degli accordi conclusi dall'UE con la Danimarca, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein, e pertanto esulano dall'ambito di applicazione di detti accordi che sono stati conclusi soltanto a fini d'asilo (per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria, articolo 78, paragrafo 2, lettera e) del TFUE). Pertanto, le disposizioni di detti accordi non si applicano ai sopraelencati articoli del regolamento. Dopo l'adozione del regolamento "Eurodac" la Commissione può, se opportuno, presentare raccomandazioni per una decisione del Consiglio che autorizza l'apertura di negoziati per integrare detti accordi al fine di coprire anche i suddetti articoli a fini di contrasto.

---